



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**1° Sezione Civile**

Il Giudice dott.ssa Daniela Bianchini ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. 79344 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione all'udienza del 19 luglio 2016, con termine per note, e promossa da:

.....  
nato a Tramtoumou (Mali) il 1 ..... ed elettivamente domiciliato in Marzano di Nola (AV), via Roma n. 6, presso lo studio dell'Avv. Noemi Nappi, che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

in persona del Ministro *pro tempore*;

**RESISTENTE**

OGGETTO DELLA CAUSA: riconoscimento dello *status* di rifugiato.

**Motivazione**

Premesso che con ricorso depositato in data 15 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2011, nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., ..... nato a Tramtoumou (Mali) il ..... ha chiesto al Tribunale di voler annullare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 25 settembre 2014 (notificato in data 19 novembre 2014) e, per l'effetto, di voler

riconoscere ad esso ricorrente: in via principale lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, in via subordinata la protezione sussidiaria ex art. 14 del D.Lgs. 251/2007 ed in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98;

che ha addotto, a sostegno della domanda, di aver lasciato il proprio paese perché minacciato e picchiato da alcuni vicini che avrebbero preteso di occupare un terreno posseduto dalla famiglia del ricorrente e da quest'ultimo coltivato unitamente al proprio padre: ciò avveniva il 15 dicembre 2012 allorché si presentavano alcuni vicini che gli avrebbero intimato di lasciare il terreno, aggredendo esso ricorrente ed il di lui padre, il quale decedeva a seguito delle ferite riportate;

che il convenuto Dicastero si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 150/2011, ribadendo il diniego;

che la causa, istruita attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 luglio 2016 con termine per note;

ritenuto che il provvedimento della Commissione, pur succintamente motivato, ha dato conto delle specifiche ragioni poste a fondamento del diniego, avendo a volta ritenuto i fatti esposti dal richiedente di competenza della giustizia ordinaria e comunque non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra ed escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008,

che, invero, quanto alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291);

che puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della

direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apoliti della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

che, tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non sono riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra;

che, pertanto, non può essere accolta la domanda principale del ricorrente diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

che, di contro, possono essere ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

rilevato che, in particolare, tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovvero: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

che, più nel dettaglio, nella fattispecie ricorrono elementi riconducibili all'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, lettera c), del D.Lgs. 251/2007, in quanto il rischio di "danno grave", al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, risulta correlato a forme di violenza indiscriminata stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, recentemente ulteriormente aggravatasi anche nel sud del paese. "L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali - Minusma)" (v. rapporto Amnesty International 2016-2017). Tale situazione è confermata anche dall'UNHCR che denunciava, nel novembre 2015, che il numero di rifugiati

maliani in Niger era di nuovo in aumento, nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo, una milizia lealista e una coalizione Tuareg ribelle e nonostante nel periodo precedente, al contrario, fosse cominciato un lento rientro dei rifugiati nel proprio paese. A fine maggio 2015 l'UNHCR denunciava che la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktù del nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, aveva messo in fuga circa 57.000 persone. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolavano, inoltre, l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione stava rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. I rifugiati maliani avevano lentamente ma costantemente cominciato a fare ritorno alle proprie case dai vicini Burkina Faso, Mauritania e Niger fino a quando non sono divampati i più recenti episodi di violenza. Situazione confermata anche dall'unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, nel resoconto sulla situazione del paese aggiornato a novembre 2016. Ivi si dà, infatti, atto della recrudescenza della minaccia terroristica anche nel sud del paese. Inoltre, *“la lenta attuazione dell'accordo di pace ha continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali, la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza.”* ***“A lungo concentrati nel Nord, gli attacchi jihadisti si sono estesi a partire dal 2015 verso il centro, poi verso il sud del paese.”*** *“in Mali si contano diversi gruppi armati, appartenenti a differenti etnie e localizzati in diverse aree”* (v. rapporto COI cit.). Ciò ha provocato un prolungamento di ulteriori otto mesi dello stato di emergenza in tutto il paese proclamato all'indomani dell'attentato del 20 novembre 2015 all'hotel Radisson Blu di Bamako da parte degli jihadisti. *“La situazione umanitaria in Mali, inoltre, è rimasta precaria. Nella stagione magra (da giugno a settembre), più di 3 milioni di persone, pari al 16 per cento della popolazione maliana, avevano insicurezza alimentare, tra cui 420.000 avevano bisogno di immediata assistenza alimentare. Alla fine dell'anno accademico, nel giugno, 296 su 2.380 scuole sono rimaste chiuse nelle regioni colpite dalla crisi di Gao, Kidal, Mopti, Ségou e Timbuktù [...]”*. Attori umanitari hanno sostenuto il governo nella fornitura di cibo a circa 420.000 persone nelle regioni di Gao, Mopti e Timbuctù [...]” (v. rapporto COI CNDA citato);

che, d'altro canto, il concetto di “conflitto locale”, di cui all'art. 14 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi;